

- *Specificare, per quanto possibile, l'entità delle risorse economiche investite dai diversi assessorati regionali nell'anno 2003 per l'attuazione di interventi, servizi e attività in favore di persone con disabilità*

Assessorati regionali	risorse economiche investite		
	impegnate	sostenute	provvedimenti ²
Servizi Sociali	15.880.178,72	12.964.553,81	DD.SS. N. 40/03 DD.SS. N. 51/03 DD.SS. N. 73/03 DD.SS. N. 85/03 DD.SS. N. 102/03 DD.SS. N. 124/03 DD.SS. N. 125/03 DD.SS. N. 149/03 DD.SS. N. 161/03 DD.SS. N. 174/03 DD.SS. N. 189/03 DD.SS. N. 221/03 DD.SS. N. 243/03 DD.SS. N. 267/03 DD.SS. N. 289/03 DD.SS. N. 296/03 DD.SS. N. 301/03 DD.SS. N. 309/03 DD.SS. N. 310/03
Trasporti	2.551.034,48 3.500.000,00*	2.495.033,49 1.300.000,00*	D.G.R. n. 1706/02 D.S.T. n. 154/02

- *Indicare l'entità complessiva delle risorse investite per l'anno 2003 per le politiche in materia di disabilità*

€ 15.880.178,72 (SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA)

€ 2.551.034,48 (SERVIZIO TRASPORTI)

* Per l'acquisto di autobus con pedana nel 2003 sono stati previsti € 3.500.000,00 di cui € 13.300.000,00 sono stati effettivamente liquidati; tali fondi sono stati concessi dallo Stato con legge n. 194/98.

3. ATTUAZIONE LEGGE 284/97

3.1 LA REGIONE HA REALIZZATO INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 284/97?

SI NO

- *Specificare le scelte operate descrivere sinteticamente gli interventi più significativi attuati Funzionamento di un polo regionale di riferimento per ciechi pluriminorati, per le loro famiglie ed i servizi territoriali – Funzionamento di un Centro di documentazione quale punto di riferimento per quanto concerne le informazioni, i dati e la documentazione sulla sordoceicità e la pluriminorazione psico-sensoriale.*

² Indicare tipo e data

4. ATTUAZIONE LEGGE 162/98

4.1 LA REGIONE HA REALIZZATO INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 162/98?

SI NO

- *Specificare le scelte operate e descrivere sinteticamente gli interventi più significativi attuati*

Il finanziamento viene erogato, tramite gli enti locali, per il servizio di assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità svolta dal familiare o da un operatore esterno scelto dalla famiglia o dallo stesso disabile.

L'individuazione della situazione di particolare gravità che da diritto di accesso al beneficio economico è affidata a delle commissioni sanitarie provinciali all'uopo costituite le quali redigono un'apposita scheda di valutazione, elaborata da un gruppo di lavoro regionale composto da medici legali ed operatori delle unità multisciplinari per l'età evolutiva e per l'età adulta, istituite ai sensi della L.r n. 18/86.

5. ATTUAZIONE LEGGE 68/99

5.1 LA REGIONE HA REALIZZATO INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 SI NO E DI ALTRE NORMATIVE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA ?

- *Specificare le scelte operate e descrivere sinteticamente gli interventi più significativi attuati*

6. ATTUAZIONE LEGGE 388/00, art.81

6.1 LA REGIONE HA REALIZZATO INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL D.M. 470/01? SI NO

- *Specificare le scelte operate e descrivere sinteticamente gli interventi più significativi attuati*

La Regione sostiene l'istituzione di piccole comunità residenziali per ospitare disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare. Sette sono le strutture sorte con i fondi di cui all'art. 81 della legge n. 388 e altre otto con i fondi di cui all'art. 41 ter della legge n. 162 e con il cofinanziamento regionale (fino al 2000) e successivamente con fondi regionali.

Ogni struttura è dimensionata per un massimo di otto posti, di cui almeno uno per accoglienze temporanee di sollievo e di emergenza.

7. ALTRI INTERVENTI

7.1 SONO STATI ATTUATI A LIVELLO TERRITORIALE INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI DIAGNOSI PRECOCE (L.104/92, ART.6)? SI NO

- *Se SI specificare*

7.2 SONO STATI ATTUATI A LIVELLO TERRITORIALE PROGETTI INDIVIDUALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (L.328/00, ART.15)? SI NO

- *Se si specificare*

Già specificato al punto 4.1

7.3 E' ATTIVO UN OSSERVATORIO REGIONALE? SI NO

- *Se si specificare*

E' stato costituito un Osservatorio regionale per l'integrazione scolastica delle persone disabili che si interfaccia con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità.

7.4 ESISTE UNA BANCA DATI O UN SISTEMA INFORMATIVO SULLE PERSONE CON DISABILITÀ E/O SULLE TEMATICHE DELL' HANDICAP ? SI NO

- *Se si specificare*

Esiste una rilevazione informatica realizzata sulla base dei piani di intervento che gli enti locali inoltrano al fine di beneficiare dei contributi di cui alla L.r. n. 18/96. Per ciascun intervento finanziato si conosce nome e cognome o iniziali dell'utente, età, tipologia della disabilità, situazione di gravità, modalità di svolgimento del servizio e/o intervento, costo orario degli operatori, monte ore settimanale ed annuo di intervento, costo complessivo, cofinanziamento dell'ente locale, quota a carico della famiglia.

7.5 SONO STATI ATTUATI NELL'ANNO 2003 PROGRAMMI DI INFORMAZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ANNO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ? SI NO

Se si specificare da chi e in quali dei seguenti ambiti

Enti	ambito di intervento				
	servizi sociali	servizi sanitari	scuola	lavoro	altro (specificare)
Regione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Provincia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
A.S.L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Comuni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
altro (specificare)_privato sociale in genere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

7.6 LA REGIONE, OLTRE ALLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI, PREVEDE INTERVENTI DIRETTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PERSONE DISABILI ? SI NO

- *Se si specificare*

X interventi economici - finanziari
sostegno psicologico
altro (specificare)

7.7 ALLE PERSONE HANDICAPPATE SONO ASSICURATE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E RIABILITATIVE IN STRUTTURE EXTRATERRITORIALI? SI NO

- *Se SI specificare l'ubicazione come di seguito indicato*

altre regioni

in Europa

fuori Europa

8. PROGRAMMI E INIZIATIVE COMUNITARI

8.1 SONO STATI SVOLTI NELL'ANNO 2003 PROGRAMMI E INIZIATIVE COMUNITARI PER PERSONE CON DISABILITÀ? SI NO

- *Se SI specificare come di seguito indicato*

Enti coinvolti	ambito di intervento					
	scolastico	formaz. prof.	lavoro	tempo libero	informaz.	altro (spec)
Regione (assessorato Servizi sociali e Assessorato Formazione professionale e lavoro Cooperative sociali di tipo A)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provincia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.S.L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comuni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scuole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Associazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enti di form. professionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- *Specificare, per quanto possibile, l'entità dei finanziamenti impegnati e/o utilizzati nell'anno 2003 dall'Ente Regione, in seguito all'accesso a fondi comunitari, per iniziative in favore di persone con disabilità e/o connesse a tematiche dell'handicap*

€ 500.000,00

Note ed osservazioni

Il finanziamento è stato utilizzato per la realizzazione di:

- un corso di 450 ore per la formazione di 20 inoccupati in possesso di laurea ai quali verrà rilasciato l'attestato di: "Operatore di servizi per l'autismo per l'età evolutiva";
- n. 3 corsi di 450 per la formazione di n. 60 occupati in imprese private che operano nel settore socio/educativo, in possesso del diploma di scuola media superiore, ai quali verrà rilasciato l'attestato di "Operatore di servizi per l'autismo per l'età adulta".

9. SERVIZI E STRUTTURE SUL TERRITORIO

9.1 ASL e BACINI DI UTENZA¹

ASL (denominazione)	Popolazione totale al 31.12.02	Persone accertate in situazione di handicap divise per fasce di età ²				numero comuni ASL	numero presidi ospedal	numero. distrett. sanitari
		0-18	19-65	oltre 65	Totale			
n. 1 Pesaro	139.801	59	148	99	306	16	2	
n. 2 Urbino	81.256	44	152	244	440	29	3	4
n. 3 Fano	130.728	44	190	277	511	22	3	3
4 Senigallia	75.399	23	59	84	166	11	1	2
n. 5 Jesi	100.639	21	153	243	417	21	2	3
n. 6 Fabriano	45.341	61	171	46	278	5	2	2
n. 7 Ancona	242.482	91	285	449	825	15	3	6
n. 8 Civitanova	113.358	45	161	129	335	9	1	1
n. 9 Macerata	132.979	179	857	758	1.794	24	2	3
n. 10 Camerino	48.847	15	53	125	193	21	3	3
n. 11 Fermo	157.989	46	90	110	246	32	5	4
n. 12 S. Benedetto	99.303	20	68	80	168	14	1	2
N. 13 Ascoli Piceno	116.155	21	35	12	68	27	2	3
TOTALE	1.484.601	669	2422	2656	5747	246	30	36

¹ Se lo spazio necessario è insufficiente riprodurre la presente pagina.

² Indicare, per quanto possibile, il numero delle persone disabili accertate e residenti sul territorio della ASL.

9.2 RETE DEI SERVIZI NELLA REGIONE – ANNO 2003

• Specificare come di seguito richiesto¹

FUNZIONI	TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	ENTITA'		GESTIONE		ASPECTI FINANZIARI			
		Numero Servizi	Numero Utenti	Pubbli ²	Privata ³	Retta quotidiana	Contr. mens. utenti ⁴		
						Minima	Massima	Minimo	Massimo
SERVIZI ALLA FAMIGLIA	Assistenza domiciliare	415	1181	35	380				
	Aiuto alla persona	96	957	5	91				
ASSISTENZA SCOLASTICA	Sostegno scola- stico non docente	206	1.428	9	197				
	Trasporto	47	205	10	37				
	Attività extrascolastiche	112	1.060	9	65				
FORM. PROFESS. LAVORO	Strutture form. profession.								
	Tirocini guidati	215	1.220	156	59				
	Altro (specificare) Borse lavoro	66	486	36	30				
ACCOGLIENZA DIURNA	Centri Diurni sanitari	28	372	22	6	24,53			
	Centri socio-educ- riabilitativi	68	1.039	20	48				
	Centri occupazionali								
	Centri ricreativi	72	805	2	70				
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	Comunità Alloggio sanitarie	3	18			26,34			
	Casa famiglia	12	71						
	Gruppo appartamento	9	54						
	Residenza Sanitaria Assist.								
	Affido								
	Istituti								
	Altro (specificare) Psichiatriche sanitarie	23	409	13	10	45,00	130,00		
INTEGRAZIONE SOCIALE	Strutture tempo libero								
	Soggiorni vacanze								
	Altro (specificare) Ausili tecnici	38	72	0	38				
	Mezzi trasporto privati	59	117	0	59				

¹ Se lo spazio necessario è insufficiente riprodurre la presente pagina.² Indicare il numero complessivo di servizi e strutture gestiti direttamente da enti pubblici.³ Indicare il numero complessivo di servizi e strutture gestiti da enti privati: convenzionati, autorizzati e non accreditati.⁴ Contributo economico mensile sostenuto dagli utenti.

10. RELAZIONE SULLE POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI DISABILITÀ

Ad integrazione dei dati riportati nei punti precedenti, esporre informazioni su azioni, interventi ed iniziative messi in atto a livello regionale in favore delle persone disabili, eventuali difficoltà che limitano la completa attuazione della L.104/92, problematiche emergenti, nonché impegni programmatici in applicazione delle norme in materia, con riferimento anche alla legge 328/2000.

SERVIZIO SANITA'

La D.G.R. n. 1881 del 29.10.2002 ha adottato piani generali di intervento con specifici riferimenti rivolti alla disabilità stabilendo atti di indirizzo e coordinamento concernenti il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei disabili in Centri all'estero di elevata specializzazione.

La Regione Marche, dall'entrata in vigore del DPCM 1.12.2000, in via transitoria, in attesa della piena applicabilità dell'ISEE ex D. L.vo n. 124/98, ai disabili gravi, individuati come da ex art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, e agli accompagnatori che si recano all'estero per cure, autorizzati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 3.11.89 e dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c) punto i) del regolamento CCE 1408 del 14.6.71, stabilisce il rimborso all'80% delle spese di soggiorno in tutti i casi in cui non sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati.

Con D.G.R. n. 1323 del 16.7.2002, in applicazione del DPCM 29.11.2001, sono stati dati indirizzo per l'attuazione della disciplina dei livelli essenziali di assistenza: per i minori di anno 18 disabili e dei maggiori di anni 60 le prestazioni odontoiatriche resteranno a carico del SSN ivi comprese quelle proteiche, erogate in favore dei minori di anni 18 dei disabili e dei maggiori di anni 65 secondo le modalità e le tariffe già in uso.

Tenuto conto dell'alto valore sociale della pratica sportiva e considerando che la medesima interessa in larga misura la parte più giovane della popolazione, si ritiene che la spesa debba essere posta a carico della Regione almeno per i minori di 18 anni e per i disabili.

Per tali motivazioni la D.G.R. n. 1407 del 23.7.2002, recependo il DPCM 29.11.2001 ha fornito indirizzi alle ASL stabilendo la tariffa per il rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sporga agonistica agli utenti minorenni e ai disabili fissati a € 10,00 e per gli utenti maggiorenni a € 25,00.

SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE

Il Servizio Turismo ed Attività ricettive, nell'ambito dell'Assessorato alle Politiche del turismo, sta seguendo con attenzione le problematiche relative all'accessibilità delle strutture ricettive da parte dei disabili e, più in generale, la questione dello sviluppo del turismo per i disabili che costituisce una opportunità di crescita di questo particolare segmento di mercato oltre a rappresentare un scelta di civiltà e di progresso.

L'adesione della Regione Marche al programma "Vacanze per tutti" avviato dal Dipartimento del turismo e l'interesse manifestato verso alcuni progetti pilota proposti da soggetti privati che operano nell'ambito del volontariato e concernenti la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione, i ricerche sull'accessibilità delle strutture ricettive marchigiane, di pubblicazioni mirate all'informazione sul turismo accessibile nonché la definizione di itinerari fruibili dai disabili, costituiscono le positive premesse di un lavoro comune a cui saranno chiamati a collaborare, con le loro proposte di esperienze, non solo le Associazioni interessate, ma anche gli enti locali impegnati nella corretta applicazione delle normative sulle barriere architettoniche.

La giunta regionale con atto n. 586 del 15.3.99 ha integrato la tabella A dei requisiti qualitativi per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta con la definizione delle prescrizioni e dei termini per l'adeguamento delle strutture ricettive alla normativa statale sulle barriere architettoniche.

Inoltre con deliberazione n. 235/2000 la giunta regionale ha approvato i seguenti indirizzi e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 3 della legge 5.2.92 n 104 sulla visitabilità e accessibilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone disabili:

1. Accessibilità sulla spiaggia ai relativi servizi

I comuni assicurano l'accesso agli stabilimenti balneari alla pubblica via, anche attraverso le spiagge libere esigenti, delle persone con ridotte o impedita capacità motorie.

2. Opere rilevanti soggette al parere regionale

Nel caso le opere da realizzare per il raggiungimento delle suddette finalità siano rilevanti sotto l'aspetto edilizio, urbanistico e ambientale, il comune predispone un progetto indicando gli accessi al mare e le relative strutture di supporto, anche per tratti ortograficamente omogenei di litorale.

Il progetto dovrà prevedere il collegamento tra la pubblica via gli stabilimenti balneari, le spiagge e la linea di battigia, senza soluzione di continuità.

Il comune promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

Il progetto preliminare delle opere da realizzare, redatto ai sensi degli artt. 18 e seguenti del DPR 21.12.99 N. 554, è trasmesso, in triplice copia, al Servizio Turismo e attività ricettive della Regione Marche per il parere ai fini demaniali marittimi, valido anche per l'eventuale connessa variante al vigente Piano particolareggiato di spiaggia.

Le spese progettuali ed esecutive a sostenere per la realizzazione delle suddette opere sono ripartite secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2 della legge 4.12.93 n. 494.

3. Visitabilità degli stabilimenti balneari

I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta e impedita capacità notoria.

La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 14.6.89 n. 236 di attuazione della legge 9.1.89 n. 13.

Le aree in concessioni sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5 punto 5.5 del suddetto DM n. 236/89, gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento con la pubblica via di cui ai paragrafi I e II l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5 punto 5.7 del DM n. 236/89.

4. Condizioni per il rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali

In sede di rilascio o rinnovo di concessioni demaniali il comune accerta il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Tale condizione può essere certificata dal richiedente con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'avvenuta ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 3 della legge 5.2.92 n. 104 specificandone le modalità attuative.

5. Decadenza delle concessioni

Nel caso di accertata violazione alle disposizioni di cui al precedente paragrafo III, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, i comuni avviano il procedimento di decadenza ai sensi dell'Art. 47 del codice della navigazione approvato con RD 30.2.42 n. 327.

Tale procedimento è sospeso se il concessionario, in sede di presentazione delle deduzioni di cui al comma 3 del citato art. 47, fornisce garanzie sull'ottemperanza alle prescrizioni di legge.

La decadenza deve comunque essere dichiarata se entro 90 giorni dalla data di sospensione del procedimento il concessionario non provvede produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista al paragrafo IV.

SERVIZIO TRASPORTI

Nella Regione Marche il servizio di trasporto pubblico locale viene svolto mediante l'utilizzo di n. 1267 autobus di cui, fino al 31 dicembre 2003, n. 143 risultavano essere dotati di pedana per l'accesso di passeggeri non deambulanti.

La maggior parte dei mezzi muniti di pedana sono di tipo urbano da mt. 10-12 di lunghezza e sono impiegati nel servizio di linea ove l'affluenza di viaggiatori con gravi problemi motorio è molto scarsa.

Sono efficienti invece i servizi istituiti in alcune città marchigiane dove il trasporto viene svolto con piccoli autobus che sono utilizzati solo da persone disabili per andare al posto di lavoro, scuola, centri di riabilitazione, ecc.

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

L.R. 4.6.96 N. 18 "PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI" modificata ed integrata con L.R. 28.11.2000 N. 28

Occorre premettere che la Regione Marche è stata una delle prime regioni d'Italia a prevedere una apposita normativa in favore dei disabili, la Legge 22.5.1982 n. 18.

A distanza di anni, nel 96, la legge è stata rivisitata ed integrata; una delle innovazioni più importanti apportate al nuovo testo è stata l'apertura al territorio, la partecipazione e il coinvolgimento di enti pubblici ed istituzioni del privato sociale che operano in ogni ambito provinciale.

Infatti, sono stati istituiti i Coordinamenti provinciali e il Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate composto da amministratori ed operatori dei comuni, rappresentanti ed operatori delle Aziende USL, del mondo della scuola, del lavoro, del privato sociale.

Il lavoro che i Coordinamenti provinciali e il Coordinamento regionale hanno svolto è stato senz'altro positivo anche se difficile in quanto creare i presupposti di un dialogo e una collaborazione tra i vari enti ed istituzioni pubbliche e private che, a vario titolo, operano nel settore della disabilità, ha richiesto molti sforzi non sempre premiati dai risultati.

Dopo un primo bilancio sull'attuazione della normativa, a quasi tre anni dalla sua promulgazione, si è ritenuta necessaria una rivisitazione della legge per renderla ancora più incisiva dal punto di vista della partecipazione e del confronto, per porla in linea con i principi riformatori del primo piano socio assistenziali regionale, per adeguarla alla normativa emanata in materia di lavoro (L. n. 68/99), e di servizi di sostegno in favore dei disabili gravissimi (L. n. 162/98).

Con legge 21.11.2000 n. 28 la 18 è stata, quindi, ulteriormente modificata ed integrata.

L'assetto territoriale, a seguito della modifica della 18/96, si è così modificato:

- sono stati istituiti, all'interno di ciascun ambito territoriale, definito in attuazione del Piano sociale regionale, i Coordinamenti d'ambito per la tutela delle persone disabili;
- è stata modificata la composizione e funzione dei Coordinamenti provinciali nonché del Coordinamento regionale;
- è stata prevista l'istituzione del Centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità;
- la presentazione dei piani di intervento, non più da parte dei Comuni, in forma singola o associati, ma da parte dei comuni capofila degli ambiti territoriali sociali all'interno dei piani di zona.

Indichiamo, qui di seguito, le innovazioni prodotte a seguito della modifica della L.r. n. 18:

COORDINAMENTO D'AMBITO PER LA TUTELA DELLE PERSONE DISABILI

Composizione:

E' composto dai rappresentanti di ciascun comune, ciascun distretto sanitario dell'AUSL, coincidente con l'ambito territoriale sociale, nonché delle scuole statali e paritarie di ogni ordine grado, i centri per l'impiego, le organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed associazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali, educative, di solidarietà e tutela nel confronti di soggetti disabili ivi comprese le associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.r. n. 24/85.

Non ha limiti di durata.

Per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate si dota di una struttura di supporto.

Compiti:

- Elabora la programmazione degli interventi;
- Valuta l'efficacia e l'efficienza dei servizi territoriali per la disabilità;
- Programma ed elabora proposte di intervento anche in collaborazione con il Coordinamento provinciale e con altri Coordinamenti d'ambito;
- Collabora con il Coordinamento provinciale e le istituzioni pubbliche per l'adempimento delle funzioni concernenti:
- i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni disabili;
- il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche per l'integrazione sociale e scolastica degli alunni disabili;
- le iniziative e le attività di promozione relative ai precedenti punti 1 e 2;
- gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- le azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuola;
- gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
- Collabora con le strutture dei servizi per l'impiego, orientamento e formazione professionale;
- Trasmette una relazione annuale complessiva al proprio coordinamento provinciale circa l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui ai commi precedenti suddivisa per aree di intervento.

Modifiche rispetto al precedente testo di legge:

Quindi i Coordinamenti d'ambito insieme agli ambiti territoriali diventano strumenti atti a raccordare sul territorio le varie istituzioni che si occupano direttamente o indirettamente del sociale ed in maniera specifica di disabilità, come il mondo della scuola, del lavoro, del non profit, dell'associazionismo, in modo da garantire un governo partecipato a livello distrettuale che favorisca l'istituzione di servizi integrati e concordati sul territorio, atti a rispondere in maniera più efficace alle esigenze della comunità.

Così come previsto all'art. 1 bis della L.R. n. 18 la Giunta regionale ha adottato, con D.G.R. n. 568 del 14.3.2001, i criteri e le modalità per la composizione e la costituzione dei Coordinamenti d'ambito per l'handicap stabilendo tra l'altro che il rappresentante del Coordinamento deve essere individuato tra i referenti dei comuni.

Con la predetta deliberazione, successivamente integrata da altre due delibere, sono stati anche approvati gli indirizzi per la stesura del Regolamento interno che ciascun Coordinamento d'ambito per i disabili deve approvare entro due mesi dalla costituzione.

Ai fini della stesura del “Piano territoriale di zona” di cui al Piano regionale sociale il Coordinamento d’ambito per i disabili si raccorda con il Coordinatore della rete dei servizi dell’ambito territoriale sociale per meglio definire le modalità di collaborazione.

COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE PERSONE DISABILI

Composizione:

- Assessore ai servizi sociali dell’amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;
- Rappresentante di ciascun Coordinamento d’Ambito per i disabili;
- Dirigente Servizio Formazione professionale e problemi del lavoro della Provincia o suo delegato;
- Direttori generali delle AUSL o loro delegati;
- Responsabili dei Centri per l’impiego;
- Dirigente Centro Servizi Amministrativi o suo delegato;
- Coordinatore del GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) o suo delegato;
- Un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
- Tre operatori nel settore dell’handicap provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
- Tre rappresentanti delle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.r. n. 24/85, operanti rispettivamente nel settore della disabilità fisica, intellettuale e sensoriale;
- Un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.

Il Coordinamento Provinciale dura in carica 5 anni ed è costituito con atto del Presidente della Provincia.

Per l’espletamento delle funzioni attribuite, si dota di una propria struttura di supporto organizzativo attivando anche la collaborazione con soggetti esterni provvisti di adeguata esperienza in materia di disabilità.

Compiti:

- Promuove l’istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di concerto con i coordinamenti d’ambito;
- Formula proposte ai coordinamenti d’ambito per l’attivazione di progetti di comune interesse concertandone strumenti e modalità di realizzazione e di gestione;
- Attiva, anche su richiesta dei coordinamenti d’ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio;
- Promuove la concertazione per l’impiego integrato delle risorse finalizzate all’integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
- Predisponde le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti d’Ambito e le trasmette, con propria valutazione, alla Provincia, territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento Regionale;
- Propone l’attivazione, di concerto con la Regione, la Provincia e gli Ambiti territoriali di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore disabili dipendenti di enti locali e di AUSL nonché provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
- Promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore dell’inserimento mirato e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili, anche attraverso i rappresentanti designati presso la Commissione provinciale per le politiche del lavoro.

Modifiche rispetto al precedente testo di legge:

La composizione dei Coordinamenti provinciali diventa, quindi, maggiormente politico-organizzativa, lasciando le funzioni tecnico-gestionali all'ambito e agli enti locali.

Mutano di conseguenza anche le sue funzioni che divengono elemento di raccordo tra gli ambiti territoriali per la documentazione ed informazione articolato in poli territoriali.

Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone disabili rimane l'organismo che coordina le politiche per la disabilità nelle Marche coinvolgendo al suo interno anche i rappresentanti politici e tecnici degli ambiti territoriali in modo da essere maggiormente rappresentativo del territorio.

COORDINAMENTO REGIONALE PER LA TUTELA DELLE PERSONE DISABILI**Composizione:**

- Assessore regionale ai Servizi Sociali che lo presiede o un Consigliere regionale suo delegato;
- Dirigente del Servizio Servizi Sociali della Regione o suo delegato;
- Dirigente del Servizio Sanità della Regione o suo delegato;
- Dirigente del Servizio Formazione professionale e problemi del lavoro della Regione o suo delegato;
- Dirigente del Servizio Istruzione della Regione o suo delegato;
- Assessore ai Servizi Sociali di ogni Provincia;
- Un rappresentante del Coordinamento d'Ambito per i disabili per ogni Coordinamento provinciale per la tutela delle persone disabili, designato dai Rappresentanti d'Ambito;
- Direttore generale dell'Agenzia regionale Marche Lavoro (ARMAL) o suo delegato;
- Rappresentante del GLIP di ogni Coordinamento provinciale;
- Dirigente regionale scolastico o suo delegato;
- Tre rappresentanti delle Associazioni di cui all'art. 1 e 2 della L.R. 24/85 operanti rispettivamente nel settore della disabilità fisica, intellettuiva e sensoriale, designati dalla Consulta regionale per i disabili, di cui all'art. 6 della L.r. n. 18;
- Un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
- Tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

Il Coordinamento regionale dura in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale.

E' dotato di una segreteria composta da un dipendente del servizio servizi sociali della giunta regionale che funge da segretario.

Nell'espletamento dei compiti affidati il Coordinamento regionale richiede alla Giunta regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni provvisti di adeguata esperienza in materia di disabilità.

Compiti:

- Propone alla Regione l'adozione di linee guida per la promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi nel territorio regionale;
- Formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;
- Attiva studi, ricerche e sperimentazioni;
- Coordina la sperimentazione e l'attuazione del Diario personale del disabile di cui all'art.6, comma 2 lett. h) della l. n. 104/92 e di altre iniziative idonee atte alla costruzione di strumenti operativi tendenti a qualificare gli interventi;
- Propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel territorio per l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore disabili dipendenti di enti locali e di AUSL nonché provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;

- Attua il monitoraggio in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i Coordinamenti d'ambito in ordine alla efficacia degli interventi previsti dalla L.R. n. 18;
- Propone alla Regione modelli di intervento a carattere innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio regionale;
- Indice la conferenza annuale, in collaborazione con i Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza della Consulta regionale per i disabili.

Il Coordinamento regionale per l'esercizio delle funzioni può richiedere alla giunta regionale di conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e soggetti che operano nel settore del privato sociale.

Altro organismo istituito a seguito della modifica della L.r. n. 18 è il:

CENTRO REGIONALE DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULLE DISABILITÀ'

La Regione, già da diversi anni finanza un progetto di ricerca, denominato "Computer e disabilità", le cui finalità erano essenzialmente orientate a valutare l'effettiva efficacia ed efficienza di un possibile uso del Personal computer nella didattica rivolta ad alunni disabili.

In questa direzione si è lavorato alla realizzazione di un software di concezione innovativa. Infatti il programma, definito "sistema aperto", può essere inteso come un contenitore di contenuti che, di volta in volta, vengono suggeriti e modificati dagli insegnanti a seconda delle necessità dei singoli alunni.

Grazie alla collaborazione dell'allora Provveditorato agli Studi di Ancona e alla partecipazione attiva di alcuni alunni e dei loro insegnanti di sostegno è stato possibile condurre una sperimentazione scientifica che ha dato risultati di estremo interesse tanto da persuadere ad un proseguimento del lavoro trasformando una sperimentazione in un progetto-intervento.

Infatti, grazie alla archiviazione delle esperienze riguardanti ciascun alunno sarà possibile garantirgli la continuità degli obiettivi e dei metodi d'intervento fino a seguirlo dopo la scolarizzazione nell'integrazione nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale.

La Regione Marche c'è da dire che è stata il precursore dell'utilizzo nelle scuole delle tecnologie informatiche e telematiche sostenendo, altresì, gli insegnanti disposti a cimentarsi con strumenti non usuali: infatti, al fine di raggiungere gli obiettivi propri del progetto di cui ho accennato, ha finanziato l'acquisto a tutte le scuole della regione, che l'hanno richiesto, di attrezzature informatiche, inoltre ha finanziato, tramite gli ex Provveditorati agli studi, un corso triennale di aggiornamento per gli insegnanti di sostegno finalizzato all'utilizzo del computer legato all'attuazione del progetto regionale.

Il Ministero della P.I. solo alla fine degli anni '90 ha incominciato la implementazione del programma multimedialità dotando, gradualmente, tutte le scuole di risorse materiali e umane specificatamente dedicate all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

L'esperienza acquisita nel corso della realizzazione del progetto regionale ha portato a considerare la necessità di istituire un Centro di ricerca e documentazione, quale servizio permanente in materia di disabilità.

Pertanto il testo recentemente integrato della L.R. n.18/96, ha previsto l'istituzione del Centro regionale con compiti di ricerca, sperimentazione, informatizzazione dati ed informazione nell'ottica principale di assicurare la più ampia diffusione della cultura e delle esperienze nel campo della disabilità.

Il Centro regionale, così come stabilito dalla legge, si articola in poli territoriali e si avvale anche di strutture già esistenti sul territorio, quali i Centri Documentazione Disabili.

Quindi il Centro regionale collaborerà con i Centri Documentazione Disabili territoriali al fine di ottimizzare le risorse disponibili ai vari livelli e rappresenterà per un supporto tecnico, informativo ed informatico sicuramente importante.

Il Centro regionale, tra gli altri, si raccorda con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali costituito presso l'Assessorato Servizi Sociali.

La finalità principale dell'Osservatorio è contribuire a razionalizzare la raccolta stabile di informazioni nel settore, appunto, delle politiche sociali, in ambito regionale e favorire i processi propri del sistema operativo fornendo tutti i possibili supporti per facilitare l'avvio del sistema stesso al quale partecipano anche le amministrazioni provinciali e, successivamente, gli ambiti territoriali sociali, istituiti in attuazione del primo Piano sociale della Regione.

Il Centro regionale, in questo nuovo panorama che si sta delineando, si pone come interfaccia privilegiato per quanto attiene la specifica tematica della disabilità e si raccorda con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con i Centri Documentazione Disabili al fine di creare una rete completa e complessa di supporto alle azioni orientate alla realizzazione dell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone disabili.

Obiettivi raggiunti dal Centro regionale nel 2003:

- Riapertura in rete on-line del software deputato alla rilevazione dei dati utili al monitoraggio della L.r. n. 18/96;
- Attuazione dell'attività di rilevazione dei dati della L.r. n. 18/96;
- Ripartizione del fondo sociale per l'anno 2003;
- Elaborazione ed analisi dei dati rilevati con il software gestionale della L.r. n. 18/96;
- Rilevazione del grado di soddisfazione;
- Aggiornamento (update) del software multiscopo "Il computer insegna";
- Studio sulla certificazione di handicap ad opere delle ASL;
- Avvio attività dell'Osservatorio regionale per l'integrazione scolastica delle persone disabili;
- Sperimentazione del portale del Centro regionale;
- Prosecuzione progetto sperimentale "computer ed handicap";
- Elaborazione progetto ICF;
- Collaborazione ai fini della realizzazione del convegno internazionale di Rimini del 14, 15 e 16 novembre 2003 concernente "La qualità dell'integrazione scolastica è la qualità della scuola";
- Intervista alla rivista "Integrazione scolastica e sociale";
- Partecipazione al tavolo di lavoro interistituzionale sulla disabilità;

Infine, il Centro regionale ha elaborato una relazione complessiva circa l'attività svolta e sopra sommariamente esplicitata nonché i dati emersi dalla realizzazione degli interventi da parte degli ambiti territoriali sociali ai sensi della L.r. n. 18/96 che, per migliore precisione, si allega in copia.

INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. N. 18/96

Va premesso, intanto, che beneficiari degli interventi di cui alla L.r. n. 18 sono i portatori di handicap riconosciuti dalla competente commissione sanitaria di cui alla legge n. 104/92 che hanno da 0 a 65 anni ad eccezione di alcuni interventi che sono "aperti" anche agli ultrasessantacinquenni (trasporto, servizio di interpretariato per non udenti e di accompagnamento per non vedenti, acquisto automatismi di guida e computer).

Gli interventi previsti dalla L.R. n. 18/96, per i quali vengono assegnati contributi ai comuni singoli, associati e alle comunità montane, si possono così riassumere:

- Assistenza domiciliare, in particolare rivolta ai gravissimi, svolta anche in forma indiretta dalla famiglia o da terzi;
- Assistenza educativa e scolastica, nonché stages formativi per soggetti frequentanti la scuola superiore;
- Inserimento presso centri socio educativi diurni per soggetti con gravi patologie;
- Inserimento lavorativo attraverso lo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali di soggetti assunti prima dell'entrata in vigore della L. n. 68/99 (18.1.2000) , l'acquisto di attrezzature di lavoro nonché borse lavoro finalizzate al pre-inserimento lavorativo o all'inserimento terapeutico socio-assistenziale (il progetto di borsa lavoro può essere proposto anche dalle amministrazioni provinciali);
- Abbattimento delle barriere di comunicazione per non vedenti, non udenti e per coloro che presentano problemi di comunicabilità;
- Servizi di trasporto, nonché acquisto di automatismi di guida nell'auto di proprietà del disabile;
- Acquisto di mezzi adattati per il trasporto di disabili motori gravissimi.

Facciamo ora una breve carrellata degli interventi che l'ultima formulazione della 18 prevede sottolineando nell'esposizione, quelli più innovativi rispetto al testo precedente e un breve sunto sui dati:

ASSISTENZA DOMICILIARE

E' rivolta prioritariamente a persone con disabilità gravissima, in attuazione della legge n. 162. L'assistenza domiciliare è rivolta a coloro che abbisognano di un aiuto per lo svolgimento delle attività domestiche e nella cura della persona.

Il servizio viene svolto da personale competente solitamente dipendente di cooperative sociali, con cui l'ente locale si convenziona, oppure, dipendente dell'ente locale stesso.

In alcuni casi di particolare gravità è anche prevista l'assistenza domiciliare indiretta, non fornita cioè da personale individuato dall'ente locale ma dalla stessa famiglia o da un operatore scelto dal disabile o dalla famiglia.

Ma di questo intervento è scritto più avanti quando vengono approfonditi gli interventi attivati ai sensi della Legge n.162/98.

ASSISTENZA EDUCATIVA

E' rivolta esclusivamente a portatori di grave disabilità da zero fino a 35 anni per i quali l'UMEE o l'UMEA ritengono necessario l'intervento di un operatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità il quale, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale ove il soggetto abitualmente vive.

CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI

Particolare attenzione è stata posta nei riguardi di questo Servizio che, in molte realtà locali, rappresenta l'unica risposta del territorio dopo la scuola dell'obbligo.

Il centro socio educativo va inteso come un punto di riferimento per il disabile grave e gravissimo che proprio in ragione della sua patologia trova difficoltà di inserimento in un contesto formativo o

lavorativo e quindi nel centro trova uno spazio educativo dove sviluppare le proprie potenzialità residue, rafforzare gli apprendimenti scolastici e accrescere la propria autonomia.

Gestire un servizio del genere, aperto almeno 11 mesi l'anno, per non meno di 5 giorni la settimana e per almeno 7 ore al giorno e che richiede la presenza di personale educativo specializzato, ha costi di gestione non indifferenti ecco perché si è voluto supportare maggiormente gli enti locali garantendo loro un finanziamento con la L.r. n.18 del 50% del costo relativo al personale.

L'innovazione apportata alla legge riguarda la possibilità per i centro socio-educativi diurni di attrezzarsi per garantire anche forme di residenzialità temporanea o permanente in favore di disabili privi del sostegno familiare.

TRASPORTO

La legge mantiene il finanziamento dei servizi di trasporto individuale organizzati dagli enti locali con modalità che ciascuna amministrazione definisce a seconda delle esigenze del proprio territorio.

Per andare incontro a specifiche esigenze, che l'ente locale non è in grado di soddisfare, il trasporto viene parimenti finanziato quando è svolto dalla famiglia o dal disabile stesso.

E' inoltre previsto un contributo per l'acquisto, da parte di comuni associati nella gestione del servizio di trasporto di un pulmino attrezzato. La percentuale di contributo prevista è del 40% su un tetto massimo di spesa di € . 50.000,00.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Quanto più precoce è l'inserimento del bambino disabile in un contesto sociale protetto tanto più si favorisce lo sviluppo delle sue potenzialità psico-fisiche.

Viene quindi finanziato l'educatore che segue il bambino inserito nell'asilo nido e il docente specializzato che opera presso la scuola dell'infanzia a gestione comunale.

Viene inoltre finanziato il servizio di assistenza scolastica presso le scuole di ogni ordine e grado.

In proposito va detto che, per incentivare la frequenza della persona presso la scuola superiore, il contributo regionale è stato fissato nel 40% della cifra ammessa, come pure per il trasporto scolastico.

Una innovazione importante, riportata nell'attuale testo di legge, riguarda il finanziamento di progetti integrati tra enti locali, scuola superiore e aziende per l'istituzione di stages formativi finalizzati a favorire il passaggio dell'allievo dalla scuola al mondo del lavoro.

La Regione concorre quindi nella spesa di un tutor che affianca lo studente disabile in stage formativi presso ditte, imprese, cooperative sulla base di un progetto redatto dall'UMEE in collaborazione con l'ente locale e la scuola la quale individua un proprio referente.

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

L'articolo che riguarda l'integrazione lavorativa è stato interamente modificato rispetto al precedente testo tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n.68/99.

E' stato poi ulteriormente modificato per quanto attiene l'intervento relativo agli oneri previdenziali.

Il finanziamento degli oneri previdenziali pari al 100 del loro importo per gli anni 2001, 2002 e 2003 in favore delle ditte private che hanno assunto disabili prima dell'entrata in vigore della legge n.68.

Sono inoltre garantiti contributi per l'acquisto di attrezzature adibite all'uso da parte di disabili che lavorano in proprio o presso terzi.